

GIOVANNI LUCHENA\* E LUCA LONGHI\*\*

*Appunti su multiculturalismo, globalizzazione e fattore  
religioso\*\*\**

SOMMARIO: 1. Le contraddizioni del multiculturalismo nell'era della globalizzazione. – 2. Pluralismo religioso e nuovo ordine economico globale. – 3. Principio solidarista e dialogo interreligioso. – 4. Alla riscoperta della koinè. Verso un nuovo umanesimo dei diritti.

*Lo spazio non ha fine né delimitazione*

*Lucrezio*

**1. Le contraddizioni del multiculturalismo nell'era della  
globalizzazione**

Il rapporto intercorrente tra multiculturalismo<sup>1</sup>, globalizzazione e fattore religioso è uno dei temi che sta trovando ampio spazio nel dibattito scientifico.

---

\* Professore Associato di Diritto dell'economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

\*\* Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università Mercatorum, Roma.

\*\*\* Giovanni Luchena è autore dei paragrafi 1 e 2; Luca Longhi dei paragrafi 3 e 4.

1 Senza alcuna pretesa di completezza, v., tra gli altri, G. Baumann, *L'enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni*, Bologna, 2003; M.L. Lanzillo, *Il multiculturalismo*, Roma-Bari, 2005; L. Chieffi (a cura di), *Il multiculturalismo nel dibattito bioetico*, Torino, 2005; C. Galli, *L'umanità multiculturale*, Bologna, 2008; C. Cardia, *Multiculturalismo e libertà religiosa*, in AA. VV., *Oltre i confini. Religione e società*

A voler tracciare un sintetico quanto parziale quadro definitorio del *fenomeno*, si può evidenziare come il multiculturalismo sia qualificato come il «pluralismo delle culture all'interno di una stessa comunità politica»<sup>2</sup> o come una «concezione di integrazione che stabilisce che in un certo senso è compito dello Stato democratico, da un lato, “riconoscere” la molteplicità dei gruppi etnoculturali che compongono in maniera significativa una popolazione e, dall'altro, cercare di adeguare il più possibile questa diversità culturale a principi chiaramente identificabili»<sup>3</sup>. L'approccio multiculturale costituisce senz'altro un fattore rilevante col quale confrontarsi per quel che concerne il suo impatto con l'economia e, in particolare, con l'economia delle religioni, tenuto conto del fatto che un multiculturalismo socialmente ed economicamente sostenibile non può non fare i conti anche con la situazione di crisi delle finanze pubbliche.

Traendo spunto da quello che è stato definito il «triangolo multiculturale», composto dai tre vertici dello Stato-nazione, dell'identità

---

nell'Europa contemporanea, Bari, 2010, 137 ss.; P. Savidan, *Il Multiculturalismo*, Bologna, 2010; J. Habermas, C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, 2010; V. Baldini (a cura di), *Multiculturalismo*, Padova, 2012; C. Sartoretti, *Multiculturalismo e integrazione in Europa: spunti di riflessione*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 7 novembre 2012; R. Santoro, *Multiculturalismo e appartenenza religiosa (o fattore religioso): problemi giuridici di una società in cambiamento*, in Ead. (a cura di) *Fenomeno religioso e dinamiche del multiculturalismo*, Bari, 2018, 13 ss.

2 G. Dammacco, *Multiculturalismo e multireligiosità: diritto e governance delle differenze*, in R. Santoro (a cura di), op. cit., 108.

3 P. Savidan, op. cit., 17. Similmente, C. Sartoretti, op. cit., 5, la quale afferma che il multiculturalismo sarebbe «una sorta di “strategia” politica di gestione delle relazioni interetniche».

culturale e dalla religione<sup>4</sup>, si può affermare come la questione dell'economia tocchi tutti e tre i lati di questo triangolo.

Come è noto, nello Stato-nazione la difesa dei confini costituiva una delle sue espressioni caratterizzanti e il popolo si identificava con la peculiarità nazionale: si produsse, cioè, l'*universalismo dentro i confini statali*.

Le sfide della *cultura del presente*, in particolare quelle causate dalla nascita e dall'espansione del capitalismo e, oggi, dalla globalizzazione, hanno quasi del tutto eliminato i confini degli Stati<sup>5</sup>.

Al multiculturalismo, per dir così, “aperto” – figlio delle costituzioni sociali, le quali aspirano alla emancipazione e all'inclusione della persona ed alla sua *dignità sociale*<sup>6</sup> – deve aggiungersi, talvolta in un confronto anche critico con il primo, un multiculturalismo cui è strettamente correlato il fenomeno economico<sup>7</sup> (in una sorta di relazionalità non binaria o, potrebbe dirsi, di plurivocità comunicanti e divergenti allo stesso tempo), che può esprimersi in diverse forme e modalità, secondo appunto le credenze religiose oggi presenti sui territori, un tempo chiusi, dello Stato-nazione.

La globalizzazione, poi, ha prodotto nuove contraddizioni nell'attuale scenario di riferimento: l'originaria idea di universalismo dei diritti – che ha contribuito a rafforzare l'idea di cittadino globale anche in chiave

---

4 G. Baumann, op. cit., 25 ss.

5 C. Galli, op. cit., 42 ss.

6 G. Azzariti, *Il costituzionalismo può sopravvivere?*, Roma-Bari, 2013, 85 ss.

7 G. Dammacco, *La religione come elemento dei processi di sviluppo economico*, in G. Dammacco, B. Sitek, A. Uricchio (a cura di), *Integrazione e politiche di vicinato. Nuovi diritti e nuove economie*, Bari, 2012, 51.

multiculturale – ha dovuto *fare i conti* con un pluralismo a volte solo proclamato. A tale proposito, è stato rilevato che «il pluralismo ideale (...) si scontra con un pluralismo religioso, di costumi, di mentalità (dei milioni di immigrati), che si fondano più sull'esclusivismo e le rivendicazioni (...) che sulla tolleranza, con la conseguenza di mettere tanto più in crisi l'universalismo». Il corto circuito è, dunque, fra «ideale universalista» e «pratica particolarista» ove la democrazia – quale esperienza particolare – rimane «legata alle forme politiche e alle procedure giuridiche dello Stato-nazione»<sup>8</sup>.

Tanto è vero che la prospettiva multiculturalista sembra sia messa in discussione ponendo serie questioni in ordine alla «natura» e al «senso della costituzionalizzazione dell'Europa» considerato che non si può ignorare «il nesso esistente tra universalismo e cultura nazionale»<sup>9</sup>. Un nesso che, ad onor del vero, si fa fatica a rintracciare in un'Europa<sup>10</sup> che induce a ricercare *certezze* in ambito locale a causa della «mutevolezza della normativa» che pretende di tenere uniti gli Stati per il tramite del diritto ma appare profondamente diversa sul piano dei contenuti etici<sup>11</sup>.

---

8 A. Carrino, Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione, in Id., Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato, Soveria Mannelli, 2014, 172-173.

9 A. Carrino, Il suicidio dell'Europa. Sovranità, Stati nazionali e “grandi spazi”, Modena, 2016, 57.

10 G. Dammacco, Geopolitica della libertà religiosa. I diritti della persona e i confini delle competenze, in AA. VV., Oltre i confini, cit., 242 ss.

11 G.B. Varnier, Politica e religione dall'affermarsi dello Stato al suo tramonto, in AA. VV., Oltre i confini, cit., 104.

## 2. Pluralismo religioso e nuovo ordine economico globale

Come è stato di recente evidenziato, l'economia capitalista del nuovo ordine economico globale – un'economia mercantilista e performativa – pare essere indifferente alla religione, cioè, in definitiva, «non la contempla e, quindi, la ignora»<sup>12</sup>, come ispirata da una concezione *deistica*, orientata da una nozione di Dio indistinta, se non indeterminata, che si differenzia notevolmente dalla concezione cristiana di un Dio provvidente (è quello che è avvenuto agli albori della formazione degli Stati Uniti d'America ove, per l'appunto, si è inteso proteggere lo Stato contro l'espansione della Chiesa).

I modelli, per la verità, appaiono differenziati in Europa dove, a fronte della «neutralità francese»<sup>13</sup> – il cui modello laico-separatista, per la verità, non può prescindere *nei fatti* dal fenomeno religioso, cioè alla luce dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose<sup>14</sup> (storicamente la “separazione” francese aveva l'obiettivo di imporre alla Chiesa cattolica di “occuparsi” esclusivamente di questioni spirituali) –, si registra una flebile distanza dell'ordinamento tedesco e un «mite confessionismo scandinavo» dal fattore religioso, modelli che si contrappongono a quelle

---

12 M. Vellano, *Alla ricerca di un'etica globale nel diritto internazionale dell'economia*, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin, R. Virzo (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, vol. II, Bari, 2017, 931.

13 M. Parisi, *Politica e religione nel contesto multiculturale contemporaneo. Riflessioni sui percorsi della laicità italiana ed europea nello sviluppo dell'integrazione comunitaria*, in *Annali dell'Università degli Studi del Molise*, 13/2011 – 14/2012, 2014, 323.

14 D. Ferrari, *Tra Dio e Marianne: la laicità “en marche”*. Il discorso del Presidente Macron ai rappresentanti delle confessioni religiose, in *Il Dir. Eccl.*, n. 1-2, 2017, 125.

realtà, come quella italiana, dove si registra la ben nota forma pattizia dell'accordo fra la Chiesa cattolica e lo Stato per regolare i rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra le due entità<sup>15</sup>.

La tradizione dello Stato che regola i suoi rapporti con i gruppi e le istituzioni religiose è stata sostituita da una sostanziale indifferenza nei confronti del fattore religioso quale viatico per la costruzione di una società globale fondata anche sull'etica.

L'assenza di un'etica nell'economia, peraltro, deriverebbe dal mancato ancoraggio della società globalizzata ai valori religiosi il cui allontanamento, in qualche misura, avrebbe impedito il formarsi di una "coscienza" collettiva umanizzante, sfociata nei noti fenomeni del fondamentalismo religioso<sup>16</sup>.

Il tema ha una valenza molto significativa nella prospettiva della mobilitazione per la costruzione di un *ethos* (non solo) nell'economia che abbia come riferimento la persona umana, un fenomeno che, peraltro, echeggia le preoccupazioni di quanti ritengono le proprie convinzioni religiose minacciate dal secolarismo e dal consumismo (idee che hanno portato, in verità, anche a situazioni estreme come quelle sfociate nel terrorismo internazionale<sup>17</sup>).

---

15 R. Santoro, La politica dei concordati e il dialogo tra Chiesa e società, in AA. VV., Oltre i confini, cit., 155 ss.; M. Parisi, op. cit., 323.

16 V. Pacillo, Religious fundamentalism, secular democracy and rule of law: the role of the legislator between the public and personal dimension, in Il Dir. Eccl., n. 1-2, 2017, 151 ss.

17 M. B. Steger, La globalizzazione, Bologna, 2016, 104, 123 ss.; G. Dammacco, Premessa, in R. Santoro (a cura di), op. cit., 7 ss.

Il globalismo religioso è, per sua natura e potrebbe dirsi in contraddizione con la sua *configurazione globale*, isolazionista e tende a creare steccati all'interno delle comunità: sotto certi aspetti, si configura come un movimento reazionario che dovrebbe combattersi con politiche attive quali l'accoglienza e con azioni concrete al piano internazionale, come la cooperazione, soprattutto con e verso i Paesi in via di sviluppo<sup>18</sup>. Al di là di qualunque generalizzazione fuorviante, il globalismo religioso viene identificato, per lo più, come un movimento *di destra* nato, per l'appunto, quale "oppositore" del globalismo di mercato (che, in epoca recente si è sostanzialmente trasformato in termini di opposizione al sistema della forma più avanzata di cooperazione multilaterale nell'economia<sup>19</sup>), poi culminato in *manifestazioni* anche estreme come quelle terroristiche che insanguinano il mondo e producono notevoli cambiamenti soprattutto per quel che concerne l'adozione di misure di precauzione che irrigidiscono il rapporto tra libertà e sicurezza nelle sue diverse configurazioni e modulazioni<sup>20</sup>.

La "reazione" del fondamentalismo e dell'estremismo religioso (come ad esempio il Falung Gong cinese o l'Aum Shinrikyo giapponese o il più noto Daesh) al globalismo di mercato stabilito dall'Occidente si basa fondamentalmente sulla percezione diffusa dell'instaurazione di

---

18 D. Ferrari, op. cit., 127.

19 G. Sacerdoti, op. cit., 387.

20 S. Schettino, Libertà religiosa ed edilizia di culto tra interessi costituzionali e (possibili) limiti immanenti al suo esercizio, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 30 maggio 2018.

situazioni di instabilità politica e di rafforzamento delle tendenze secolariste<sup>21</sup>.

Da qui le reazioni dei gruppi che vedono nel terrorismo internazionale l'unica risposta alla globalizzazione che opprimerebbe il mondo con le sue politiche antisociali in ossequio al mito del profitto.

La prospettiva interculturale sembra essere la *policy* meglio strutturata ai fini di un rinnovato impegno per la costruzione di un'*umanità multiculturale* «che pensa l'umanità come nesso del particolare e dell'universale»<sup>22</sup>, un'«umanità positiva, cioè laboriosa e solidale»<sup>23</sup>, in cui i diritti economici e i diritti sociali convivano in un *mondo* che migra da un continente all'altro. Da questo punto di vista, lo Stato non può «tenersi a distanza» dalle questioni culturali<sup>24</sup> assumendo un atteggiamento imparziale/neutrale<sup>25</sup> limitandosi a garantire i diritti civili, etnici e religiosi<sup>26</sup> ma adoperarsi affinché i valori costituzionali siano presupposto e fondamento di una «sfida» per una società multiculturale inclusiva<sup>27</sup>.

---

21 M.B. Steger, op. cit., 124.

22 G. Galli, op. cit., 49.

23 S. Suppa, A proposito di religione e politica, in AA. VV., Oltre i confini, cit., 214.

24 P. Savidan, op. cit., 57.

25 J. Habermas, Lotta di riconoscimento nello Stato democratico di diritto, in J. Habermas, C. Taylor, op. cit., 80 ss.

26 G. Baumann, op. cit., 15.

27 V. Baldini, Introduzione. Diritto, pluralismo culturale, Costituzione. La prospettiva storico-filosofica quale «precomprensione» per l'interpretazione dei «valori» costituzionali, in Id. (a cura di), op. cit., 8.

### 3. Principio solidarista e dialogo interreligioso

I termini posti sul tappeto nei paragrafi che precedono – solo apparentemente distanti tra loro dal punto di vista concettuale – reclamano l'interesse degli studiosi, a prescindere dall'estrazione culturale di appartenenza e al di là di qualsivoglia steccato disciplinare, rivelando la propria *drammatica* centralità all'interno dello scenario globale<sup>28</sup>.

Lo stesso giurista di diritto positivo non può pretendere ormai di comprendere la realtà che lo circonda senza tenere da conto questi elementi (multiculturalismo, economia, religione), in larga misura marginali nel proprio tradizionale bagaglio di conoscenze, ma divenuti essenziali per decifrare correttamente le trasformazioni sociali ed istituzionali tuttora in corso.

Proprio le connotazioni oggi assunte da concetti come il multiculturalismo, anche solo volendosi limitare all'ambito religioso, costituiscono un adeguato banco di prova per misurare l'effettività del principio pluralista, caposaldo del nostro ordinamento costituzionale eppure troppo spesso dato per scontato nella vulgata corrente quanto al suo reale ambito di applicazione.

Occorre attendere svariati decenni dall'entrata in vigore della Carta per offrire al principio pluralista – a partire dalla sua formulazione più ampia riflessa dall'art. 2 Cost. – un rinnovato terreno nel quale trovare una più

---

<sup>28</sup> Il richiamo è alle radici degli odierni istituti giuridici rintracciabili nella tragedia greca, sulle quali v. il prezioso volume di M. Cartabia, L. Violante, Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte, Bologna, 2018.

compiuta definizione, nel contesto di un ordinamento giuridico diventato nel frattempo globale.

Come si è avuto modo di anticipare *supra* (par. 1), una delle principali frontiere del diritto pubblico dei prossimi anni consisterà proprio nel creare le condizioni per far vivere taluni dei suoi principi fondamentali in un quadro profondamente rinnovato e dai contorni meno definiti, oramai sganciati dagli antichi confini degli Stati nazionali (*quisquis in territorio meo est, meus subditus est*)<sup>29</sup>.

Viene a cadere il primato dello Stato e muta il suo stesso ruolo nell'ambito della comunità internazionale: non è solo una questione tecnico-giuridica legata alla crisi della legge per effetto dell'integrazione degli ordinamenti, ma prima ancora un problema di identità culturale correlato al mantenimento in vita e all'aggiornamento di quei valori sottesi al contratto sociale e alle stesse costituzioni nazionali.

L'incontro con altre culture e religioni indotto dal mondo globale ha reso un'altra volta attuale, tra gli altri, il tema della laicità, che sembrava, in una fase precedente, acquisito e oramai silenziato, e che, invece, suggerisce adesso nuovi spunti di riflessione, nell'ottica dell'atavica dialettica *hospes/hostis* cui dà luogo per sua stessa natura il fenomeno migratorio<sup>30</sup>.

Un incontro – traumatico per definizione – denso di implicazioni di matrice *lato sensu* costituzionale sotto una molteplicità di punti di vista,

---

29 Cfr. M.R. Ferrarese, *Diritto sconfinato*, Roma-Bari, 2006, 12 ss.

30 Su quest'idea, v. M. Cacciari, *L'arcipelago*, Milano, 1997, 123 ss.

che qui possono solo essere sinteticamente richiamate e che inchiodano l'umanità a responsabilità ben precise: si pensi alla dignità della persona, alla solidarietà universale (*fraternité*) e alla stessa pace nel mondo<sup>31</sup>.

Del resto, a partire dal principio costituzionale della solidarietà – e, più in generale, dal terreno dei doveri, che devono ispirare ed orientare il nostro agire quotidiano<sup>32</sup> – può essere efficacemente ricercato quel comune denominatore etico con le varie confessioni religiose, così da contribuire a creare una piattaforma di valori sulla quale costruire un proficuo dialogo interculturale.

Non può, difatti, non riscontrarsi un'evidente affinità di precetti giuridici tradizionali, sintetizzati dalla triade *honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, interiorizzata dalla nostra civiltà giuridica e, in qualche modo, riflessa dallo stesso art. 2 Cost., con il messaggio comune a tante religioni, cui appartengono sempre delle correlative idee di giustizia (*Dike*), seppur declinate in diverse forme<sup>33</sup>.

Soltanto così si potrà conferire al principio solidarista quell'effettività necessaria ad arricchirsi degli ulteriori corollari della coesione sociale e territoriale (cfr. art. 119 Cost.), senza i quali finirebbe per divenire una vuota aspirazione priva di contenuto.

In una prospettiva così tracciata, pur nel rispetto, naturalmente, del principio di laicità che informa di sé l'ordinamento, alle istituzioni

---

31 Cfr. S. Rodotà, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 20 ss.

32 Cfr. L. Violante, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014, 147 ss.

33 Sul punto, v. le riflessioni di M. Cacciari, *Destino di Dike*, in M. Cacciari, N. Irti, *Elogio del diritto*, Milano, 2019, 65 ss.

giuridiche non potrà dirsi estranea quella dimensione *etica* utile a realizzare compiutamente il disegno costituzionale di trasformazione della società, nella direzione del progresso indicata dall'art. 4 Cost.: d'altronde, la laicità deve poter comportare pluralismo e libertà di pensiero (cfr. artt. 8, 19, 21 Cost.) e non certo, com'è evidente, un abbruttimento spirituale della società, congeniale solo all'instaurazione del conflitto e dell'ostilità permanenti (*homo homini lupus*).

In caso contrario, non favorendo, cioè, il dialogo tra le religioni nella società, si rischia solamente di alimentare i fondamentalismi e le conflittualità, riducendo il diritto pubblico alle sue funzioni primordiali di tutela della pubblica sicurezza, certamente limitative nel più evoluto panorama dello Stato sociale<sup>34</sup>.

#### **4. Alla riscoperta della *koinè*. Verso un nuovo umanesimo dei diritti**

Per effetto dei processi di globalizzazione sommariamente illustrati, si può registrare, pertanto, da un lato, una graduale attenuazione del sentimento religioso in seno alla nostra società – già in essere, come evidenziato nei paragrafi precedenti, da alcuni decenni per la progressiva laicizzazione della società – e, dall'altro, un *vulnus* all'altra istituzione *sacra*

---

34 Sull'argomento, A. Pace, Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana, in Archivio giuridico, sesta serie vol. XXXIV, fasc. 1-2, 1963 e C. Mosca, Giubileo misericordia e forze di polizia. Proposizioni per il radicamento di una moderna cultura democratica, Napoli, 2017.

per eccellenza (cfr. art. 52 Cost.), ovverosia lo Stato, per le motivazioni descritte.

Ecco perché i fenomeni analizzati in questa sede devono essere tutt'altro che indifferenti all'operatore giuridico, in quanto sottopongono alla sua attenzione problemi fondamentali un tempo estranei alla sua sfera di interesse, mettendo in discussione alcune tradizionali categorie concettuali sulle quali si era andato a formare il proprio orizzonte di riferimento: sovranità, laicità, pluralismo culturale e confessionale.

Solo in ossequio a quest'approccio metodologico, potrà avverarsi appieno quella tensione all'inclusione e al multiculturalismo, che era, ad esempio, nei progetti dei Padri delle Comunità europee, già all'indomani delle guerre mondiali e che è coerente, ovviamente, con il nostro stesso spirito costituzionale.

In questo modo, quello che una volta veniva correntemente denominato "vecchio continente" potrà finalmente dimostrarsi pronto a vincere la sfida dell'accoglienza e della convivenza, rinnovando se stesso su quei valori di umanesimo che gli appartengono sin dalle sue origini greco-latine (*ius gentium*).

È innanzitutto dal recupero di questo *ethos* e della *koiné* culturale che ci unisce, pur nel rispetto delle diversità, che deve poter partire la costruzione di una nuova stagione del diritto pubblico, effettivamente

ispirata all'edificazione di una società più giusta e ad un diffuso soddisfacimento dei diritti<sup>35</sup>.

Un diritto pubblico ripensato su tali presupposti potrebbe candidarsi a divenire veramente il regno dell'interesse generale e del perseguimento del bene comune, portando a definitivo compimento la parabola evolutiva che lo accompagna, non senza rallentamenti e battute d'arresto, sin dal periodo liberale<sup>36</sup>.

---

35 Sugli scenari del nuovo diritto globale, K. Benykhlef (a cura di), *Vers un droit global?*, Montreal, 2016.

36 Cfr. A. Lucarelli, *Per un diritto pubblico europeo dell'economia. Fondamenti giuridici*, in *Rass. dir. pubbl. europeo*, 1/2016, 5 ss.